oggettivamente imprenditoriale laddove si abbia alle proprie dipendenze, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, quattro lavoratori che svolgono le mansioni sopra indicate. Infatti, già sotto il profilo qualitativo, la presenza a tempo pieno di quattro dipendenti che seguono l'intera attività amministrativa e contabile, gestiscono i rapporti con tutti i clienti che non rientrano nella fascia di quelli di «maggior prestigio» (e quindi, presumibilmente, gestiscono i rapporti con la netta maggioranza dei clienti stessi, atteso che i clienti di «maggior prestigio» sono presumibilmente una minoranza), sono delegati a svolgere la delicata funzione di rispondere ai rilievi degli ispettori inviati della stessa preponente Milano e talvolta effettuano anche le vendite al banco, integrano circostanze che attestano come l'attività dell'agente Deioannes non possa che essere prevalentemente di organizzazione della struttura aziendale e del lavoro altrui, rispetto all'apporto direttamente posto in essere nello svolgimento dell'attività di agenzia. Anche sotto un profilo strettamente quantitativo, poi, pare essere un ossimoro il sostenere che il lavoro di una persona (il Deioannes) sia prevalente rispetto al lavoro di quattro persone (le dipendenti a tempo pieno ed indeterminato).

Riassume convincentemente il teste Donna, impiegata del Deioannes, che il suo titolare «gestiva il personale e coordinava le risorse commerciali», *id est* svolgeva attività imprenditoriale così come intesa dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, emergendo una chiara prevalenza del momento organizzativo dell'opera altrui rispetto a quello della collaborazione direttamente e personalmente prestata ai fini dell'espletamento dell'attività dell'agenzia.

Oltre che dall'aspetto del personale impiegato, la struttura imprenditoriale utilizzata dal Deioannes per lo svolgimento del suo compito di agente emerge anche da un secondo indice valorizzato dalla giurisprudenza in questa materia e per la verità strettamente collegato a quello già analizzato, cioè quello del capitale investito. È facile infatti osservare che la presenza di quattro dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato, oltre che sotto il profilo dell'esistenza di un'organizzazione aziendale da coordinare, rileva anche sotto il concettualmente diverso profilo dell'esistenza di una significativa quantità di capitale impiegato, essendo intuibile l'onerosità del mantenimento e del costo aziendale di quattro dipendenti oltre che un immobile nel quale esercitare l'attività.

d) Alla luce di tutto quanto sopra, deve concludersi nel senso dell'inesistenza di un rapporto di agenzia che si concreti «in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale» ex art. 409, n. 3, c.p.c.

Ne discende che dev'essere dichiarata l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro adìto, e va allora statuita la competenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice ordinario, in ragione della condizione generale di contratto, espressamente accettata ex art. 1341, 2° comma, c.c. e perfettamente valida ex art. 28 c.p.c., in quanto non attinente ad un rapporto rientrante nella giurisdizione lavoristica ex art. 413, ultimo comma, c.p.c.

TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 13 luglio 2005; Giud. D'AVINO; P. (Avv. F. e G. ZARDO) c. Soc. Lloyd Adriatico (Avv. GENTILE).

Assicurazione (contratto di) — Polizza infortuni — Stato di ubriachezza dell'infortunato — Copertura — Esclusione — Presupposti — Fattispecie relativa a guidatore in stato di ubriachezza (Cod. civ., art. 1370, 1882, 2697).

La compagnia assicuratrice che, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo, invochi la clausola, contenuta nelle condizioni generali di una polizza infortuni, con cui si esclude l'operatività della copertura quando l'infortunio sia causato dallo stato di ubriachezza dell'assicurato, ha l'onere di dimostrare il nesso eziologico esclusivo, o almeno determinante, fra lo stato di alterazione psichica e l'infortunio verificatosi (nella specie, pur in presenza di un elevato tasso alcolico nel sangue dell'assicurato, deceduto a seguito di un incidente stradale, l'eccezione dell'assicuratore è stata respinta, in quanto dal procedimento penale per omicidio colposo a carico dell'altro conducente coinvolto nella collisione, erano desumibili elementi idonei a far ritenere che la vittima non teneva una condotta anomala alla guida, mentre il veicolo antagonista procedeva a velocità eccessiva). (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 1999, T.P., figlio di G.P., deceduto in Roma, il 1° settembre 1998, e beneficiario della polizza d'assicurazione infortuni stipulata dal proprio genitore con la Lloyd Adriatico s.p.a., ha convenuto in giudizio, innanzi l'intestato tribunale, quest'ultima compagnia assicuratrice, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 250.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, quale indennizzo di polizza dovuto per il caso di morte del contraente.

La convenuta, costituitasi direttamente il 27 aprile 2000 (giorno dell'udienza di prima comparizione), ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda per essere la garanzia assicu-

---

(1) A proposito di una clausola analoga a quella vagliata dalla pronuncia in epigrafe, Trib. Firenze 30 giugno 1981, *Foro it.*, Rep. 1982, voce *Assicurazione* (contratto), n. 124 (e *Assicurazioni*, 1982, II, 2, 32, con nota di A. DURANTE), ha statuito che essa mantiene integra la garanzia per i danni sofferti a causa di ubriachezza, malore o incoscienza, ma non più nella persistenza di tali stati.

Inoltre, Trib. Rovigo 17 novembre 2003, *Foro it.*, Rep. 2004, voce cit., n. 123, ha riconosciuto il diritto all'indennizzo a favore del soggetto infortunato in seguito a sinistro stradale, che, nonostante il suo probabile stato di ebbrezza al momento del sinistro, non poteva ritenersi affetto da alcoolismo.

In materia di assicurazione r.c.a., è dibattuta la questione dell'efficacia (vuoi sotto il profilo dell'art. 1341 c.c., vuoi sotto quello dell'abusività in relazione ai contratti stipulati con i consumatori), nei confronti dell'assicurato, della clausola che neghi la copertura nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza: al riguardo, v. Trib. Venezia 24 maggio 2004, *Danno e resp.*, 2005, 558, con osservazioni di P. SANTORO (secondo il giudicante la clausola attiene all'oggetto del contratto, sì che non abbisogna di specifica approvazione per iscritto, ma è vessatoria ove riportata in un libretto separato dalla polizza); Trib. Venezia-Dolo 11 luglio 2002, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Contratto in genere*, nn. 344, 345, e, per esteso, *Danno e resp.*, 2003, 886, con nota di M. GAGLIARDI (richiede la specifica approvazione per iscritto della clausola, che reputa altresì abusiva in quanto inconoscibile prima della conclusione del contratto); Trib. Bologna 17 luglio 2002, *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Assicurazione* (contratto), n. 151 (esclude la necessità di specifica approvazione per iscritto).

Nel senso che l'accertamento della guida in stato di ebbrezza del conducente che abbia causato la morte di un trasportato, non attribuisce all'assicuratore la facoltà di agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato, qualora vi sia una clausola contrattuale che preveda detta rivalsa nel caso di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, cfr. Trib. Reggio Emilia 13 maggio 2003, *ibid.*, n. 152. In argomento, v. D. CHINDEMI, *Guida in stato di ebbrezza, relativo accertamento ed esclusione della copertura assicurativa nella responsabilità civile obbligatoria autoveicoli*, in *Resp. civ.*, 1997, 1290.

Per l'impossibilità, alla luce della disciplina comunitaria sull'assicurazione r.c.a., di negare, ovvero di limitare in misura sproporzionata, l'indennizzo assicurativo dovuto al passeggero che conosceva o doveva conoscere lo stato di ubriachezza del conducente (e, più in genere, al passeggero corresponsabile del danno subìto), v. Corte giust. 30 giugno 2005, causa C-537/03, in questo fascicolo, IV, 16, con nota di A. PALMIERI-R. PARDOLESI.

rativa esclusa quando l'infortunio sia causato da «stati di ubriachezza o comunque volontaria alterazione psichica».

Istruita documentalmente e mediante una consulenza medico-legale, la causa, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti all'udienza indicata in epigrafe, viene in decisione allo scadere degli assegnati termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione. — La domanda formulata dall'attore in virtù della polizza d'assicurazione infortuni stipulata dal proprio defunto genitore, G.P., con la Lloyd Adriatico s.p.a. (che, si noti, non ha coltivato la propria difesa, non più depositando il proprio fascicolo di parte e non scambiando gli scritti conclusionali e di replica) e in conseguenza del (documentato e non contestato) decesso del contraente per incidente stradale avvenuto il 1° settembre 1998 va accolta.

La sola eccezione sulla quale si fonda la difesa della convenuta e, cioè, l'esclusione della garanzia assicurativa per essersi trovato l'assicurato in «stato di ubriachezza» non ha, infatti, pregio.

Per come è letteralmente formulata la clausola di esclusione della garanzia, in realtà l'elemento impeditivo che la compagnia assicuratrice aveva l'onere processuale (ex art. 2697 c.c.) di dimostrare per esimersi dal pagamento dell'indennizzo (di guisa, perciò, che l'obbligazione deve essere giudicata sussistente non soltanto in caso di assoluta mancanza di prova di tale elemento, ma anche in caso di risultanze processuali non del tutto univoche al riguardo in senso favorevole alla parte onerata) consiste, per l'esattezza, nel nesso eziologico esclusivo o almeno determinante fra lo stato di ubriachezza o di alterazione psichica volontaria del contraente e l'infortunio a quest'ultimo occorso.

Le clausole generali della polizza (che, nel dubbio, vanno interpretate — si rammenta — in senso sfavorevole alla parte che le ha predisposte: cfr. art. 1370 c.c.) escludono, infatti, testualmente, dalla garanzia, per quanto qui interessa, soltanto l'infortunio «causato» dagli stati di alterazione psichica volontaria (in primo luogo l'ubriachezza) o da «atti illeciti commessi dolosamente dall'assicurato», mentre ricomprendono espressamente in essa anche «gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi» (di guisa che il predetto stato di alterazione psichica volontaria, a differenza della disciplina penalistica, nel disegno della quale resta, di regola — quando, cioè, non sia preordinato —, irrilevante rispetto sia al criterio d'imputazione soggettiva sia a quello d'imputazione oggettiva del fatto — che operano, rispettivamente, ex art. 43 e 90 ed ex art. 40 e 41 c.p., secondo le regole generali e prescindendo del tutto da quello stato —, determina, invece, nel ricorrente meccanismo contrattuale della garanzia assicurativa in esame, ma soltanto allorché, si noti, venga in considerazione come criterio d'imputazione oggettiva del fatto, l'equiparazione all'imputazione soggettiva per dolo — che, come s'è appena ricordato, esclude in radice l'invocabilità della garanzia medesima).

È ben vero, da un canto, che il consulente medico-legale del tribunale, esaminato l'elaborato necroscopico del consulente del pubblico ministero, ha giudicato corretta (per la sostanziale corrispondenza fra «la concentrazione alcolica nell'umor vitreo, prelevato dalle camere oculari», e quella rilevabile nel sangue circolante) l'affermazione, contenuta in quell'elaborato, secondo la quale la vittima dell'incidente, «al momento dell'*exitus*», presentava «un tasso alcolico nel sangue pari a 2.3 gr/l»; ha, quindi, considerato che, «in soggetti ritenuti normali bevitori, per tassi alcolometrici al di sopra di 1.5 gr/l si osserva incoordinazione motoria, con perdita dell'equilibrio e dell'eumetria, turbe psicosensoriali, diminuzione della sensibilità al dolore, difficoltà di parola e motoria, disturbi visivi con possibile diplopia e confusione mentale», e che, relativamente alla guida di autoveicoli, «già con una concentrazione alcolemica pari a 0.35 per cento si può osservare una diminuzione della capacità di guida» e, pur precisando che «gli effetti dell'alcool non si manifestano per tutti gli individui allo stesso modo», ma possono variare non poco in presenza di «fattori individuali» (quali «l'aver assunto alcool a stomaco vuoto o a seguito di un abbondante pranzo, l'essere astemi, normali oppure forti bevitori, [...] la costituzione corporea, la concentrazione di alcool nella bevanda assunta in relazione al tempo di assunzione, nonché la presenza di fattori esogeni o endogeni sinergici oppure antagonisti dell'azione deprimenti dell'alcool»), ha nondimeno concluso che «il soggetto ritenuto normale bevitore, al momento dell'incidente stradale si trovava in uno stato di ubriachezza, con significativa, sostanziale riduzione delle sue attitudini alla guida» (escludendo, inoltre, in sede di chiarimenti successivi alla relazione di consulenza, sia «l'ipotesi di una emoconcentrazione» per perdite emorragiche «tale che possa aver influito sul tasso alcolico del paziente» sia l'ipotesi che la terapia farmacologica somministrata al pronto soccorso anche con preparati contenenti alcool benzilico — e non etilico — possa aver «inciso sul risultato dell'esame gascromatografico per lo studio dell'alcolemia» o «modificato il valore di etanolo riscontrato» — semmai la fluidoterapia praticata può aver ridotto quel valore —).

Dall'altro, tuttavia, non soltanto nessuna incidenza è stata concretamente riconosciuta, sul verificarsi del sinistro, nonché al suddetto stato di ubriachezza, nemmeno alla condotta tenuta nell'occasione dal defunto G.P., già oggetto, tutta la vicenda, del procedimento penale la cui conclusione con il c.d. patteggiamento della pena di sei mesi di reclusione da parte dell'altro conducente coinvolto nell'incidente e accusato di omicidio colposo (per colpa, si rammenta, «consistita in particolare», secondo il capo d'imputazione, «nel tenere una velocità eccessiva — non meno di 90 km/h — rispetto alle condizioni di tempo e di luogo e superiore ai 50 km/h previsti per i centri abitati, velocità tale da non permettergli di arrestare in tempo l'autovettura che andava a collidere contro il quadriciclo «Ligier 50», dal quale era stato «nel frattempo impegnato il centro della carreggiata» per effettuare la svolta a sinistra), sebbene priva di efficacia vincolante di giudicato di condanna, nondimeno ha dignità di «indiscutibile elemento di prova» nel corrispondente giudizio civile risarcitorio, dove, anzi, la sua utilizzabilità, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del convincimento del giudicante, non può essere negata, a meno che il giudicante medesimo non spieghi adeguatamente «le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una propria insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione» (cfr. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3626, *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Prova civile in genere*, n. 51), ma l'imprescindibile nesso eziologico in questione risulta, altresì, positivamente escluso dalla raccolta deposizione della testimone M.A.N. (trasportata sul veicolo condotto dal contraente defunto; gravemente ferita anche lei nell'incidente — lesioni gravissime, con «scoppio della vescica» e ricovero ospedaliero di giorni settantacinque — e la cui attendibilità, si noti, nonché da elementi obiettivi comunque acquisiti al processo, non risulta messa in discussione neppure dalla convenuta), secondo la quale durante la cena che ha preceduto l'incidente non vi è stato consumo smodato di alcool e, soprattutto, durante il successivo breve tragitto in auto, «il P. non ha tenuto alcun comportamento anomalo che potesse far pensare a una mancanza di lucidità» e, anzi, «era molto sicuro alla guida».

In ogni caso, pertanto, si deve far riferimento al criterio probabilistico d'imputazione oggettiva dell'evento dannoso, secondo il quale solo il fattore concausale accertato che abbia cagionato con elevata probabilità l'evento medesimo (nella specie, la condotta dell'altro conducente) può assurgere a causa determinante e rilevante di esso.

Nessuna contestazione, infine, ha investito il *quantum debeatur*, che va, pertanto, esattamente determinato nella misura richiesta, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (28 luglio 1999).
